



# Statuto della Scuola Forense dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone

## **Art. 1 - Istituzione**

1. È istituita la Scuola Forense dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone ai sensi e per gli effetti della legge 31 dicembre 2012 n. 247 e del regolamento 20 giugno 2014, n. 3 del Consiglio Nazionale Forense.

2. La Scuola Forense di Pordenone ha sede presso l'Ordine degli Avvocati di Pordenone, piazza Giustiniano 7.

3. La Scuola Forense di Pordenone svolge la propria attività nell'ambito istituzionale dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone, come stabilito dal Regolamento 20 giugno 2014, n. 3 del Consiglio Nazionale Forense, con organizzazione propria e nel rispetto delle direttive generali di indirizzo e dei regolamenti del Consiglio dell'Ordine da cui dipende.

## **Art. 2 - Competenze**

1. La Scuola Forense organizza il corso di metodo e di alta formazione per il tirocinio professionale e per l'accesso alla professione di avvocato, in conformità all'art. 43 della legge 31 dicembre 2012 n. 247.

2. La Scuola Forense collabora anche all'organizzazione delle attività di formazione continua gestite dall'Ordine degli Avvocati e ai percorsi formativi finalizzati all'acquisizione del titolo di specialista in conformità all'art. 2 del regolamento 20

giugno 2014, n. 3 del Consiglio Nazionale Forense.

## **Art. 3 - Finalità**

1. La Scuola Forense non ha alcun fine di lucro ed opera per fini culturali, apolitici e per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi, rivolgendo la propria attività di alta formazione e di aggiornamento professionale agli avvocati e ai praticanti avvocati.

2. In attuazione delle proprie finalità, la Scuola Forense può:

- istituire, gestire ed organizzare corsi, conferenze, congressi, seminari, convegni, viaggi di studio, eventi culturali e simili;
- promuovere con qualunque mezzo di comunicazione la conoscenza dei programmi e dell'attività svolta;
- promuovere e gestire la pubblicazione, anche telematica, di dispense, libri e riviste di alta formazione giuridica e di aggiornamento professionale forense;
- promuovere qualunque iniziativa comunque attinente con gli scopi istituzionali, collaborando con enti, istituzioni ed associazioni che hanno finalità similari.

## **Art. 4 - Organi della Scuola**

1. La Scuola Forense è presieduta dal Presidente, è coordinata dal Direttore ed è

retta dal Consiglio Direttivo, che si avvale della consulenza del Comitato Scientifico. Tali organi sono nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per la stessa durata del medesimo.

2. Il Presidente della Scuola è il Presidente del Consiglio dell'Ordine e sovrintende alle attività del Consiglio Direttivo.

3. Il Direttore è componente di diritto del Consiglio direttivo, formula proposte ad esso e ne attua le deliberazioni, assumendo la responsabilità scientifica della Scuola Forense.

4. Il Consiglio Direttivo elabora il programma e controlla il funzionamento e gli esiti dell'attività didattica; conferisce gli incarichi d'insegnamento e nomina i responsabili dell'attività di tutorato e gli eventuali collaboratori organizzativi ed amministrativi, stabilendo i relativi compensi; stabilisce l'importo del contributo di iscrizione e le eventuali riduzioni o esenzioni; predispone annualmente il rendiconto economico dell'intera attività della Scuola e lo sottopone all'approvazione del Consiglio dell'Ordine.

#### **Art. 5 - Finanziamento della Scuola**

1. L'Ordine degli Avvocati provvede, in ogni caso, al finanziamento della Scuola Forense attraverso la destinazione di fondi, anche mettendo a disposizione delle attività formative personale, locali, biblioteche e risorse informatiche, in conformità all'art. 4 del regolamento 20 giugno 2014, n. 3 del Consiglio Nazionale Forense.

2. La Scuola Forense può finanziare le proprie attività anche attraverso la riscossione di un contributo di iscrizione ai corsi e alle altre attività formative, destinato esclusivamente alla copertura delle spese di organizzazione e di funzionamento.

3. L'Ordine degli Avvocati promuove la ricerca di contributi e la stipula di convenzioni con gli enti pubblici e gli altri

soggetti previsti dalla legge, volte al finanziamento delle attività formative.

#### **Art. 6 - Metodologia didattica**

1. Il corso di alta formazione della Scuola Forense è basato sulla **metodologia giuridica**, in conformità alle linee guida della Scuola Superiore dell'Avvocatura e ai criteri di valutazione degli elaborati scritti e delle prove orali dell'esame di avvocato, orientati alla retorica forense ed espressamente stabiliti dall'art. 46 della legge 31 dicembre 2012 n. 247.

2. La didattica è fondata su un **approccio casistico** e non è limitata a lezioni frontali e monologiche, ma, con l'eventuale utilizzo di strumenti informatici e telematici, si realizza in sessioni interattive e dialogiche, consistenti principalmente nella presentazione e discussione di questioni controverse nelle materie dell'esame di avvocato, anche attraverso apposite simulazioni dell'attività forense.

3. I contenuti formativi del corso prevedono approfondimenti casistici di diritto sostanziale e processuale e ricomprendono le seguenti **materie essenziali**, indicate dall'art. 43 della legge 31 dicembre 2012 n. 247: l'insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca delle fonti.

4. La partecipazione al corso di metodo e di alta formazione è interattiva ed è sottoposta a verifiche intermedie e ad una **verifica finale** del profitto nei modi e nei termini indicati dall'art. 43 della legge 31 dicembre 2012 n. 247. La proficua partecipazione al corso è valutata sulla base della frequenza delle lezioni nonché del risultato delle verifiche intermedie, delle prove scritte svolte in aula, della partecipazione alle esercitazioni e della verifica finale.

### **Art. 7 - Docenti della Scuola**

1. In funzione dell'addestramento concreto all'attività professionale, l'attività didattica è caratterizzata dalla testimonianza pratica e, dunque, può essere utilmente svolta solo da docenti che, anche se professori universitari, siano (o siano stati) avvocati o magistrati con accertata esperienza forense.

2. Il Consiglio Direttivo della Scuola Forense provvede alla scelta dei docenti tra avvocati, magistrati, docenti universitari, nonché tra esperti in materie giuridiche o comunque funzionali alla formazione professionale dell'avvocato, valutando i titoli, le eventuali pubblicazioni, l'esperienza didattica maturata nonché la frequenza dei corsi di preparazione e aggiornamento dei formatori.

### **Art. 8 - Obbligo di frequenza**

Il corso di formazione professionale della Scuola Forense si svolge per un periodo di diciotto mesi e ha funzione integrativa e non sostitutiva del tirocinio forense.

La frequenza del corso è un obbligo per gli iscritti nel registro dei Praticanti dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone nei modi e nei termini stabiliti dal regolamento per lo svolgimento del tirocinio forense approvato dal Consiglio dell'Ordine.

### **Art. 9 - Diploma**

L'esito positivo della verifica finale di cui all'art. 6, quinto comma, attestato da apposito diploma sottoscritto dal Direttore della Scuola, è titolo per il conseguimento del certificato di compiuto tirocinio a' sensi dell'art. 45 della legge 31 dicembre 2012 n. 247 nonché del regolamento per lo svolgimento del tirocinio forense approvato dal Consiglio dell'Ordine.

### **Art. 10 - Norma finale**

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni della legge 31 dicembre 2012 n. 247, del rego-

lamento 20 giugno 2014, n. 3 del Consiglio Nazionale Forense nonché del regolamento che sarà emanato dal Ministro della Giustizia ex art. 43 della legge professionale.

---

*Approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone in data 10 gennaio 2017.*